



Repubblica Italiana
Il Tribunale di Salerno - 3° Sezione Civile,

SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO n. 03/11
VERBALE DELL'ADUNANZA DEI CREDITORI

Concordato Preventivo:

ANTONIO AMATO & C Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione

Sede Legale via G.V. Quaranta n. 5 - SALERNO (SA)

C.F. 00170860654; R.E.A. Salerno n. 87702

Capitale Sociale Euro 18.140.673,62 interamente versato

in persona dei liquidatori e legale rapp. p.t., dott.ssa Maria Francesca Napoli e avv. Ignazio Amato, muniti dei necessari poteri in forza di delibera dell'assemblea del 10 marzo 2011 (rep. 2278, racc. 1603) e di determina dei liquidatori del 10 marzo 2011 per Notar Massimo Esposito di Castellabate (rep. 2279, racc. 1604); rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Sallemi (C.F. SLLSST60H23H163H), e prof. Michele Sandulli (C.F. SNDMHL42A06A783B),

elett. Dom. in Salerno alla via Luigi Cacciatore n.21/C presso lo studio dell'avv. Girolamo Barbato (fax 081.2452102), e-mail napoli@sandulliassociati.it

RICORRENTE

1. VERBALE

1.1 ADUNANZA

L'anno 2011 il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 9.30 in Salerno, sotto la presidenza del Dott. Giorgio Jachia Giudice Delegato alla Procedura di Concordato Preventivo indicata in epigrafe assistito dal sottoscritto Cancelliere, Agnese Gargano, a seguito del Provvedimento di questo Tribunale in data 11 maggio 2011 che fissava questo giorno e luogo per la convocazione dei creditori, allo scopo di deliberare sulla proposta di concordato preventivo.

1.2 VOTI GIÀ PERVENUTI

Il G.D., tenuto conto della disposizione collegiale, dichiara nulli i voti già pervenuti.

1.3 COMPARSI

Sono comparsi:

- Il Pubblico Ministero in persona del dr. Vincenzo Senatore
- Il Commissario Giudiziale avv. Luigi Amendola;
- Il Coadiutore Giudiziario dott. Vincenzo Piccolo;
- Il proponente nelle persone dei liquidatori: dott.ssa Maria Francesca Napoli e avv. Ignazio Amato

- **L'assuntore: assente e non rappresentato;**
- Avv. ti Sebastiano Sallemi, e prof. Michele Sandulli per il proponente;
- L'attestatore dr. Giacomo Schettini
- I C.T. del proponente: dr. Di Domenico Massimiliano, Dottor Michele Caruso;

1.4 CREDITORI PRESENTI

Avv. NUZZOLO Luca	Trans Group S.n.c. di Giacchetti Gustavo e Senatore Costruzioni
Avv. POMPEO Elena	Graziano & Ronga S.n.c.
Avv. FREDA Annunziata	Ing. Michele Naddeo
Avv. GALLOTTA Davide	Selematic S.p.a.
Avv. DE CRESCENZO Matteo	Antonio D'Alterio; D'Alterio Logistica; D'Alterio Group divisione Logistica
Avv. TOTARO Giuseppe	SADA S.r.l.
Avv. ROMANO Giuseppina	S.E.R.I. A.
Avv. IANNONE Anna Maria	Nidera s.p.a.; e N.S.M. Grpup srl
Avv. RUGGIERO Rosa	Della Corte S.r.l.
Avv. AMORUSO Pasquale	Luigi Balzano s.n.c.
Avv. PEPE Monica	Meridional Tecna S.a.s.
CIMMINO Filippo (amministratore)	Elettroimpianti s.r.l.
Avv. IRACE Luigi	Banca di Credito Popolare (Torre del Greco)
Avv. SESSA Nicolangelo	Nolan Plastica S.r.l. e Bioplast S.p.a.
Dott. ssa ATTANASIA Vincenza	Intertexta soluzioni S.r.l.
Avv. VALENTINI Federico	Gavilon S.r.l.
Avv. VOLPE Loredana	Ing. Liguori Salvatore
Dott. D'AMORE Gianluigi	Royal Trophi S.r.l.
Avv. NAPOLI Emilio	Punto Ufficio di Adinolfi Cinzia
Avv. SANTAMARIA Teresa	Consorzio CIES – Cava
Avv. RISPOLI Maria Avv. BASCO Lucio	Vele Bianche Editori S.r.l.
Avv. BOSSIO Maria	Commercio e finanza S.p.a.
Avv. BISOGNO Ciro	Autorental italiana S.r.l.
Avv. RICCIO Giuseppe Maria	M. E. R. I. S.r.l. e Ing. Bernardo Civale S.r.l.
Avv. MARICONDA Antonio	Autotrasporti Martino Francesco
Avv. CAGGIANO Danilo	Ditta Alfano Carmine
Avv. SANTESE Rosario	De Sarlo S.a.s.
Avv. SENATORE Emilia	Emilia Senatore
Avv. MIGLIORATI Giuliano	Cooperativa Agricola Linea Verde S.r.l.
Avv. TROTTA Carmela	Consorzio Ebolitano Autotrasporti
Avv. LAVORGNA Nicola	Impianti Tecnologici Piacente
ORSINI GRAVINA Antonio	Engineering and Consulting (amministratore e

	socio unico)
Sig. GIORDANO Oreste	Giordano Silvano
Avv. RAGONE Carmela	Ragone Carmela e G. F. Logistic S.p.a. e Trasporti Portuali Salernitani s.r.l. (eredi avvocato Lamberti)
Avv.. PISAPIA Sabato	Salerno Sistemi e Centrale del Latte
Avv. SMERIGLIO Pietro	Smeriglio Pietro e Meta Energia S.p.a.
BALZANO Salvatore	Labor S.r.l. (amministratore)
Avv. CAPO Giovanni	Banca della Campania
Avv. VENTRE Rita	Avv. Simone Labonia
Avv. ANGRISANI Laura	S.I.I.S. S.p.a.
Dott.ssa CIRILLO Angela	INAIL
Avv. ALFANO Marina	De Angelis S.r.l.
Avv. De Luca Giorgio	De Sio Antonio & D. s.n.c
Prof. Avv. Roberto Rosapepe	Pastificio Garofalo s.p.a

1.5 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

Il commissario deposita le comunicazioni effettuate a mezzo raccomandata ai creditori, ai sensi dell'art.171 2 comma L.F. e le forme di pubblicazione ai creditori.

Si riserva di depositare relazione definitiva scritta

1.6 COMUNICAZIONI DEL G.D.

Il G.R. illustra il provvedimento collegiale depositato in data 17 giugno 2011 nel quale non si è accolta l'istanza di rinvio dell'adunanza avanzata dal debitore.

1.7 PRIMA RICHIESTA DI RINVIO

Nella nota in data 16 giugno 2011 il debitore, proponente il concordato preventivo ai creditori, afferma:

9.- Si comunica che, in data 15 giugno 2011, l'assemblea dei soci della Società ha approvato, all'unanimità, il bilancio di esercizio al 31.12.2010 (all. 14).

Il bilancio mostra una perdita di esercizio di € 89.493.001,00 ed un patrimonio netto negativo per € 49.890.406,00.

In data 10 giugno 2011 è stata inviata la dichiarazione Iva 2011 per l'anno d'imposta 2010 (all. 15) ed in data 14 giugno 2011 (pur non essendo ancora scaduti i termini di legge) è stata presentata la dichiarazione 770/2011 per l'anno d'imposta 2010 (all. 16).

L'invio di queste dichiarazioni consentirà all'Agenzia delle Entrate di poter effettuare il proprio controllo sulla correttezza ed effettività dei crediti e debiti tributari indicati nel Piano, nonché di procedere alla relativa "liquidazione".

Tale controllo sarebbe sia di tipo formale, ovvero basato meramente sui dati esposti nelle dichiarazioni, sia di tipo sostanziale, ovvero operato attraverso un accertamento sulla effettività dei dati esposti

Da informazioni assunte e considerato anche l'incombente periodo feriale, risulta che l'Agenzia delle Entrate potrebbe provvedere entro la fine del mese di ottobre.

Il riscontro formale e sostanziale da parte dell'Agenzia delle Entrate permetterebbe di definire in termini di certezza la questione dei debiti e crediti "tributari", così consentendo di passare da una valutazione meramente prognostica e probabilistica circa la sussistenza e l'effettività

dei debiti/crediti, ad una valutazione in termini di "certezza", perché verificata e validata anche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Malgrado questo controllo formale e sostanziale non sia da intendersi come obbligatorio, è da sottolinearsi l'opportunità che ad esso si proceda, anche nell'interesse degli stessi creditori a poter esprimere un voto sulla proposta di concordato sulla base di una preventiva determinazione certa e incontestata della debitoria tributaria.

A tal fine, sempre comunque tenendo conto delle esigenze di speditezza e rapidità che devono connotare la procedura concordataria, potrebbe essere opportuno un rinvio della data dell'adunanza dei creditori, fissando la stessa in un momento successivo a quello in cui, presumibilmente, l'Agenzia delle Entrate avrà terminato il proprio riscontro formale e sostanziale sulle dichiarazioni fiscali presentate.

P.T.M.

La società "Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.a. in liquidazione", ... rappresenta rispettosamente all'On.le Tribunale l'opportunità di voler disporre un rinvio dell'adunanza dei creditori, già fissata per il prossimo 23 giugno 2011, al fine di consentire di ottenere, preventivamente rispetto alla detta adunanza, un riscontro formale e sostanziale da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate.

1.8 RAGIONI DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL RINVIO DELL'ADUNANZA

In sintesi il Collegio non ha accolto la prima richiesta di rinvio perché

- 1) è mancata una specificazione della composizione delle sopravvenienze passive e delle insussistenti passive;
- 2) nella proposta di concordato e nel Piano di concordato non è stata data informazione sufficiente di molte delle voci rettifiche tra il bilancio approvato al 31.12.09 e quello approvato al 31.12.10 (qui tralasciando gli atti intermedi) tra cui le rimanenze;
- 3) **che né la nota integrativa al bilancio 2010 né il verbale di assemblea né la relazione del Collegio Sindacale fanno cenno alla notifica dell'avviso di accertamento I.N.P.S. per € 1.325.218,00 notificato il 10 giugno 2010 prima dell'assemblea, né si fa cenno alla ulteriore sopravvenienza passiva per € 329.533,28 per R.O.L. e ferie non godute comunicata dai medesimi liquidatori il 12.6.2011, né alla citazione notificata il giorno 14.6.2011 con la quale la Curatela del Fallimento ALVI S.p.A. chiede la condanna al pagamento della somma di € 698.426,94, né alla circostanza che la perizia del dott. Pilone sulla consistenza patrimoniale della Amato R.E. S.r.l. ha omissa la indicazione di un bene immobile appartenente ad Amato Antonio (1985) in Salerno al C.so Vittorio Emanuele mentre ha inserito un bene immobile (terreno) in Pontecagnano, alienato nell'anno 2009;**
- 4) **che vi è stata una una modifica del piano atteso che si attribuisce all'assuntore un incremento patrimoniale di € 669.672,00;**
- 5) **che è emersa la problematica circa la titolarità del credito IVA ceduto a BNL**

Per tali ragioni il Collegio ha postposto il deposito delle comunicazioni ex art. 172 l. fall. del C.G.

1.9 COMUNICAZIONI PRELIMINARI DEL G.D.

Il G.D. prima di dare la parola alle parti rappresenta:

- a) che in data odierna il proponente ha depositato delle proprie note;
- b) che in data odierna il C.G. ha depositato una propria relazione;
- c) osserva che (cfr. Sez. 1, *Sentenza n. 15677 del 03/07/2009* (Rv. 609002) la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro

soluta", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto; pertanto osserva che in data 11 maggio 2011 - giorno dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo - il credito IVA per la parte ceduta si è cristallizzato in capo alla Banca Cessionaria la quale allo stato non ha agito per la risoluzione dell'accordo essendo inequivocabile che il debitore ceduto - Agenzia dell'entrate - non è insolvente e che allo stato il credito non è inesigibile ma è soltanto oggetto di un fermo amministrativo, provvedimento cautelare con effetti transitori e non definitivi;

- d) Che il Coadiutore Giudiziario dr. Vincenzo Piccolo gli ha comunicato per le vie brevi che Agenzia delle Entrate ha in corso i conteggi per la quantificazione del debito erariale ufficialmente richiesti dal Commissario Giudiziale e che per quanto gli consta per la loro complessità non saranno terminato nell'arco di un breve periodo.

1.10 PROPONENTE

Il proponente illustra il piano e si riporta alle note di udienza che procede a depositare dando atto della trasmissione anche in via telematica sicchè vengono qui trascritte:

1.- La Società ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni, volte a fornire a i chiarimenti richiesti dall'On.le Giudicante nel proprio decreto del 17 giugno 2011, nell'ottica di garantire un consenso informato e consapevole dei creditori in relazione alla proposta di concordato.

Bilancio

2.- In data 15 giugno 2011, l'assemblea ordinaria della Società ha approvato, all'unanimità, il bilancio di esercizio al 31.12.2010, dal quale emergono perdite per € 89.493.001. Le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2010 risultano pienamente coerenti, si badi, con la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società al 28.02.2011, allegata al ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo e posta a base del Piano di concordato sottoposto ai creditori.

3.- In detto bilancio al 31.12.2010 sono iscritti "oneri straordinari" per € 39.061.287,00.

L'On.le Tribunale ha ritenuto che la descrizione di tali "oneri straordinari" contenuta nella tabella inserita nella nota integrativa non soddisfa i principi di chiarezza e precisione, funzionali al fine di illustrare al ceto creditizio la fattibilità del piano di concordato proposto, nonché l'illustrazione delle cause del dissesto. Per vero, si ritiene che la descrizione degli oneri straordinari e le ragioni della diminuzione del patrimonio netto siano state compiutamente esposte in sede di Nota Integrativa.

A pag. 7 della Nota Integrativa è premesso che "gli eventi sopra citati, tutti di natura straordinaria, hanno reso necessaria la modifica dei criteri di valutazione da adottarsi per la redazione del bilancio 2010, non essendo più possibile redigere il bilancio con l'adozione dei criteri precedentemente adottati. La modifica dei criteri di valutazione, di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo, ha avuto un impatto rilevante sul patrimonio della Società, stante l'emersione di minusvalori delle poste patrimoniali attive, discendenti dalla valutazioni delle stesse operata con

L'applicazione del criterio del valore di liquidazione rispetto al criterio adottato negli esercizi precedenti. Oltre a quanto innanzi, il patrimonio della Società ha subito un ulteriore decremento in conseguenza della rilevazione di componenti straordinarie di reddito, resesi necessarie – sulla base di quanto emerso dalla due diligence contabile eseguita dai professionisti incaricati – per l'eliminazione di componenti patrimoniali attive non più attuali e per la contabilizzazione di passività riferite a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti e non contabilizzate”.

Per le “immobilizzazioni immateriali”, la Nota Integrativa (pag. 12) precisa che “la posta in oggetto è stata interamente svalutata nell'esercizio 2010 in quanto costituita da oneri pluriennali non suscettibili di alienazione. Tale voce era costituita dagli oneri sostenuti per le attività promo pubblicitarie e dalle commissioni pagate ai gruppi della grande distribuzione per poter avere maggiore visibilità sugli scaffali degli iper e supermercati. La svalutazione è stata operata per l'importo di € 16.234.045”.

Per le “immobilizzazioni materiali”, la Nota Integrativa (pag. 12) precisa che “le immobilizzazioni materiali, iscritte in bilancio per euro 34.559.345, registrano una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di euro 24.802.683. Tale minor valore dipende dal diverso criterio di valutazione delle immobilizzazioni materiali utilizzato per la redazione del bilancio di esercizio in commento ... Pertanto, venuto meno il presupposto della continuità aziendale, tutti i beni sono stati valutati tenendo conto del loro presumibile valore di realizzo e sono stati quindi rettificati, in diminuzione o in aumento, i valori contabili precedentemente iscritti sulla base del costo sostenuto per l'acquisto dei beni medesimi, aumentati dei costi necessari di diretta imputazione e delle spese incrementative, ed al netto dei relativi fondi di ammortamento. Per la determinazione dei valori di realizzo, si è fatto riferimento alle perizie di stima redatte da professionisti incaricati dalla società di valutare i beni aziendali, anche in funzione della proposta di concordato preventivo”. In particolare, le ragioni della svalutazione degli impianti e macchinari, sia per quelli detenuti in leasing (causata dall'inadempimento della Società), sia per quelli di proprietà, e le relative conseguenze di tipo economico-patrimoniale sono esposte alle pagg. 14-16 della Nota Integrativa.

Alle pagg. 19-23 della Nota Integrativa sono esplicitati i criteri di valutazione delle rimanenze e le ragioni delle svalutazioni operate. In particolare, la Nota Integrativa dà conto sia del dettaglio delle rimanenze di prodotti finiti e merci al 31.12.2010, in termini di quantità, di costo di produzione/acquisto e di valore di realizzo, sia delle differenze di quantità e di valore delle rimanenze di pasta tra gli esercizi 2009 e 2010, sia delle movimentazioni di magazzino della pasta, del grano duro, della semola e del grano tenero nel corso dell'esercizio.

Alle pagg. 23-25 della Nota Integrativa si dà conto dei criteri adottati per le svalutazioni dei “crediti verso clienti”, con acclusa tabella contenente il nominativo dei maggiori clienti verso cui è stata applicata la svalutazione e dell'importo analitico della stessa.

A pag. 26 della Nota Integrativa si espone la ragione della svalutazione della posta “imposte anticipate” per € 2.283.206,00.

A ciò si aggiunga che, con comunicazione inviata a mezzo mail al Commissario Giudiziale in data 1° giugno 2011 da parte del dr. Massimiliano Di Domenico,

consulente della Società, è stato trasmessa al medesimo Commissario una tabella contenente l'analitica descrizione delle singole "sopravvenienze ed insussistenze". Per quanto riguarda la dedotta mancanza nella Nota Integrativa, nel verbale di assemblea e nella relazione del Collegio Sindacale di ogni informazione circa l'avviso di accertamento INPS notificato in data 10 giugno 2010, le richieste dei lavoratori per ferie e R.O.L., l'atto di citazione del Fallimento Alvi, la mancata indicazione nella perizia di stima della Amato Re di taluni immobili e la vicenda degli assegni privi di giustificazione causale, si rileva che dette circostanze sono state tutte prontamente ed immediatamente comunicate al Commissario Giudiziale, così da potersi escludere, sia pure in astratto, una possibile violazione della pienezza del consenso informato dei creditori, che dalla lettura della Relazione del Commissario possono trarre tutte le necessarie informazioni.

Vicenda Amato R.E. s.r.l.

3.- Con la nota del 17 giugno 2011, la Società ha rappresentato che, per mero errore materiale, nella elencazione degli immobili di titolarità della "Amato R.E. s.r.l." e, di conseguenza, nella determinazione del valore delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di detta società, non è stato incluso un immobile, e precisamente un appartamento sito in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 203. Di contro, sempre nella elencazione degli immobili di titolarità della "Amato R.E. s.r.l." e, di conseguenza, nella determinazione del valore delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di detta società, è stata inclusa una particella di un terreno agricolo sito in Pontecagnano Faiano (Sa) alla via Cristoforo Colombo (identificata al catasto terreni del Comune di Pontecagnano Faiano al foglio 7, particella n. 37, di mq. 49474) che era stata oggetto di alienazione nell'anno 2009 e che, pertanto, non è più di proprietà di "Amato R.E. s.r.l."

Tenendo conto del valore stimato dei detti immobili, emerge che il valore delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della "Amato R.E. s.r.l." è pari al maggiore importo di € 3.757.007,00, con un incremento di € 669.672,00 rispetto al minore importo indicato nel Piano.

Nondimeno, tenendo conto della struttura del Piano, il maggiore valore attribuito alle quote della "Amato R.E. s.r.l." non determina una modifica dell'attivo messo a disposizione dei creditori e delle percentuali di pagamento. Questo perché le quote della "Amato R.E. s.r.l.", apportate dai soci nella Società a titolo di "nuova finanza" subordinatamente all'omologa del concordato preventivo giusta atto per Notar Massimo Esposito del 6 aprile 2011, sono attribuite, insieme ad altri beni, all'Assuntore, che si è obbligato a mettere a disposizione dei creditori una somma onnicomprensiva e forfetaria. Questa somma dell'Assuntore rimane fissa ed intangibile indipendentemente dal valore dei beni ad esso attribuiti e dalle eventuali vicende materiali e giuridiche che dovessero incidere su parte e/o su tutti i beni, compresi i beni trasferiti dai soci alla Società, assumendosi l'Assuntore anche il rischio della revocatoria dell'atto per Notar Massimo Esposito del 6 aprile 2011.

Ad avviso dell'On.le Giudicante, si tratterebbe di una modifica del piano, atteso che "nel piano il valore complessivo dei beni attribuiti all'Assuntore, come risultante dalle sopra descritte perizie di stima e dall'attestazione ex art. 161 l.fall. del dr. Giacomo Schettini, è (era) pari ad € 51.384.366,60".

Per vero, non si ritiene che tale specificazione integri una modifica del Piano, atteso che essa non modifica l'attivo complessivo messo a disposizione dei creditori, né le percentuali di soddisfacimento degli stessi. Questo in virtù della natura tipica dell'assuntoria, che prevede, appunto, l'attribuzione di un complesso di beni all'assuntore e l'impegno al pagamento di una certa somma da parte di quest'ultimo, che rimarrà ferma anche se una qualsiasi vicenda giuridica o materiale, prevedibile o imprevedibile, dovesse incidere su parte o su tutti i beni, compresi i beni trasferiti dai soci alla Società, dovendosi sotto questo profilo avere la relativa obbligazione come vincolante ed astratta.

A ciò si aggiunga che, in sede di ricorso (pag. 17) è espressamente precisato quanto segue:

“Qui di seguito viene indicato solo il valore presunto dei beni apportati dai soci alla Società.

*Nondimeno, si sottolinea che, tenuto conto della struttura della proposta di concordato come appresso esplicitata, tale valore è del tutto indifferente per i creditori della Società. Infatti, l'Assuntore, a cui saranno trasferiti anche i beni apportati dai soci, si impegna a corrispondere, con le modalità che di seguito saranno illustrate, una somma fissa e immodificabile, **che resterà tale quale che sia il valore** o la sorte giuridica o materiale di tali beni”.*

Pertanto, già in sede di piano è stato previsto che, indipendentemente dal valore effettivo dei beni attribuiti all'assuntore, la somma dallo stesso messa a disposizione dei creditori rimarrà ferma.

Ad ogni modo, si rappresenta che tale vicenda potrà essere oggetto di espressa previsione nella modifica al piano di concordato che verrà presentata nelle forme di legge.

Cessione dei crediti IVA

4.- Al fine di garantire un consenso informato dei creditori, si riepiloga di seguito la questione relativa alla intervenuta cessione dei crediti IVA.

Con atto per Notar Massimo Esposito dell'11 giugno 2010 (rep. 1943, racc. 1362), la Società ha ceduto alla B.N.L. S.p.A., a garanzia di un finanziamento bancario, i propri crediti IVA per il terzo e quarto trimestre 2009 (**all. 1**). In particolare, la BNL S.p.A. ha accordato un “fido per anticipi” pari al 70% dei suddetti crediti, per complessivi € 719.013,00, e la Società ha ceduto *pro solvendo* alla banca l'intero importo dei crediti IVA relativo al terzo trimestre 2009 (per € 661.671,00) e del quarto trimestre 2009 (per € 365.492,00).

L'importo anticipato dalla BNL S.p.A. è stato bonificato sul c/c ordinario n. 912 (**all. 2**) e, contestualmente, sono stati addebitati i conti anticipi n. 280503 (per € 255.844,00) (**all. 3**) e n. c/c 280506 (per € 463.169,00) (**all. 4**).

Con atto per Notar Massimo Esposito del 16 novembre 2010 (**all. 5**), la Società ha conferito alla Unicredit S.p.A. mandato irrevocabile all'incasso del credito IVA relativo al primo trimestre 2010 (per € 760.815,00) a fronte di una “linea di credito per anticipo credito iva” di € 500.000,00.

Con atto per Notar Massimo Esposito del 14 dicembre 2010 (**all. 6**), la Società ha conferito alla Unicredit S.p.A. mandato irrevocabile all'incasso del credito IVA relativo al secondo trimestre 2010 (per € 804.232,00) a fronte di una “linea di credito per anticipo credito iva” di € 800.000,00.

A differenza di quanto erroneamente indicato nella Nota Integrativa al bilancio al 31.12.2010, non è stato ceduto il credito Iva per il terzo trimestre 2010.

In forza di tali linee di credito per anticipo credito, la Unicredit S.p.A. ha bonificato alla Società una somma pari a poco più del 50% dell'importo dei crediti Iva, per complessivi € 798.652,00 (all. 7).

In data 28 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha notificato provvedimento di fermo amministrativo totale del rimborso annuale 2009, ai sensi dell'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per la presenza di carichi pendenti in capo alla Società (all. 8). In particolare, i carichi pendenti che hanno determinato il provvedimento di fermo amministrativo sono rappresentati da un "processo verbale di constatazione notificato in data 4 gennaio 2011 dai verificatori della Direzione Provinciale di Salerno per l'importo di € 2.154.171,49". Tale fermo amministrativo ha fatto seguito a precedente provvedimento di contenuto analogo del 12 maggio 2010, poi revocato in data 2 dicembre 2010 (all. 9-10).

In conseguenza della intervenuta notifica del processo verbale di constatazione e del conseguente provvedimento di fermo amministrativo, i crediti Iva, sia quello relativo all'anno 2009 che quello relativo all'anno 2010, non possono più essere pagati dall'Agenzia delle Entrate al cessionario (BNL) ed al mandatario all'incasso (Unicredit).

Pertanto, con comunicazione del 25 marzo 2011, la Unicredit ha, tra l'altro, dichiarato la revoca della linea di credito per anticipo IVA ed ha chiesto la restituzione dell'importo anticipato di € 798.652,00 (all. 11). Tale richiesta di rimborso dell'anticipo IVA è stata ribadita da Unicredit nella propria dichiarazione di voto in sede di procedura di concordato.

Allo stesso modo, la BNL ha inviato il saldo dei c/c 280503 e 280506, dai quali risulta un saldo debitore della Società per rispettivamente € 255.844,00 ed € 463.169,00 (all. 12-13).

In forza delle sopra descritte comunicazioni, la Società ha inserito nel Piano (pag. 45) il debito verso la Unicredit S.p.A. per € 798.652,00 per "anticipo IVA" ed il debito verso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per € 719.013,00 per "anticipo IVA".

Si ritiene che la rappresentazione nel Piano della situazione creditoria/debitoria della detta vicenda sia corretta e veritiera. Infatti, per quanto, alla data della redazione del Piano, non sia stato ancora sottoscritto un atto formale di risoluzione o dichiarata la risoluzione giudiziale dei detti contratti, l'impossibilità giuridica e materiale per il cessionario ed il mandatario all'incasso di ottenere in futuro il pagamento del credito IVA determina, inevitabilmente ed *ipso jure*, la risoluzione dei detti contratti e, di conseguenza, la retrocessione del credito Iva alla Società, che può così portarlo in compensazione con i propri debiti tributari.

D'altra parte, le sopra descritte comunicazioni della Unicredit e della BNL, con l'indicazione dei rispettivi crediti per anticipo IVA, impongono alla Società, nella redazione del Piano, di inserire le dette somme tra i propri debiti, circostanza puntualmente verificatasi.

Agenzia delle Entrate

5.- A seguito dell'invio, in data 10/21.06.2011, della dichiarazione Iva 2011 per l'anno d'imposta 2010 e, in data 14.06.2011, della dichiarazione 770/2011 per l'anno d'imposta 2010 (per la quale non sono ancora allo stato decorsi i termini per la presentazione), in data 22 giugno 2011 è stato formalmente comunicato alla medesima Agenzia delle Entrate il Piano di concordato, nonché le modalità di

estinzione della debitoria tributaria mediante compensazione ex art. 56 l.fall. ivi prevista (**all. 14**).

Allo stato, l'Agenzia delle Entrate è in condizione di poter effettuare il proprio controllo sulla correttezza ed effettività dei crediti e debiti tributari indicati nel Piano, nonché di procedere alla relativa "liquidazione". Tale controllo sarebbe sia di tipo formale, ovvero basato meramente sui dati esposti nelle dichiarazioni, sia di tipo sostanziale, ovvero operato attraverso un accertamento sulla effettività dei dati esposti.

Modifiche del Piano

6.- Tra la data del deposito del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo e la data odierna, sono sopravvenuti taluni eventi che potrebbero, in astratto, avere rilievo sul Piano di concordato sottoposto ai creditori e sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori in esso esposte.

Tali circostanze, tutte prontamente comunicate al Commissario, sono rappresentate, tra l'altro, dall'avviso di accertamento I.N.P.S. per € 1.325.218,00 notificato in data 11 giugno 2011, dalla richiesta dei lavoratori di somme aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Piano a titolo di R.O.L. e ferie non godute, dalla notifica di atto di citazione con il quale il Fallimento Alvi S.p.A. chiede la condanna della Società al pagamento di € 698.426,94.

Pertanto, si chiede rispettosamente all'On.le Giudice Delegato di voler concedere un rinvio dell'adunanza dei creditori, al fine di consentire alla Società di apportare, nelle forme di legge, le eventuali modifiche al Piano che dovessero rendersi necessarie all'esito di una compiuta valutazione di tali circostanze.

P.T.M.

La società "**Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.a. in liquidazione**", in persona dei liquidatori e legale rapp. p.t., dott.ssa Maria Francesca Napoli e avv. Ignazio Amato, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede rispettosamente all'On.le Giudice Delegato, per le ragioni di cui in premessa, di voler concedere un rinvio dell'adunanza dei creditori.

1.11 REPLICA DEL PROPONENTE ALLE OSSERVAZIONI DEPOSITATE DEL C.G.

In udienza l'avv. Sallemi deposita la prova della commissione di organizzazione per l'erogazione del finanziamento in pool come prova del carattere non inquietante dell'annotazione

1.12 PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero osserva che gli atti precedenti alla formulazione del piano hanno inciso sulla garanzia patrimoniale.

Osserva che i dati contabili non sono attendibili sicchè il piano non è facilmente attuabile

1.13 COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il Commissario Giudiziale avv. Luigi Amendola illustra la relazione depositata in cancelleria in data odierna alla quale si riporta e che illustra dettagliatamente soprattutto in ordine alle cause del dissesto ed all'impossibilità di assumere oggi, per l'incertezza dei dati contabili, le determinazioni di propria competenza in ordine alla veridicità delle scritture contabili ed al giudizio di convenienza.

Osserva anche che il credito tributario costituisce la struttura del Piano proposto.

1.14 INTERVENTI CREDITORI

Avv. Pompeo osserva che per il proprio creditore è importante conoscere tempi e modi di soddisfazione del ceto chirografario e di comprendere se vi sia maggiore convenienza in sede fallimentare. Prende atto dell'impossibilità in data odierna di effettuare tale raffronto e quindi si esprime in termini favorevoli al rinvio.

Avv. Totaro si associa alla proposta di rinvio perché non si è realizzato un consenso informato soprattutto in ordine al credito IVA al fine di poter esprimere il proprio giudizio di convenienza.

avv. Freda i crediti dei dipendenti sono drasticamente differenti da quanto rappresentato nel piano e si riporta alle proprie note.

avv. Matteo De Crescenzo osserva che il rinvio è di fatto richiesto per formulare una nuova proposta di concordato preventivo il che è inammissibile e che potrebbero esservi elementi ai sensi dell'art. 173 l. fall..

avv. prof. Roberto Rosapepe esprime le proprie perplessità attesa l'assenza della relazione del C.G. e prende atto della mancanza degli elementi per formulare un giudizio di convenienza.

avv. Michelangelo Sessa: osserva che la tempistica richiesta dal proponente è incompatibile con la struttura del C.P.

avv. Rosario Santese, avv. Carmela Trotta, avv. Valentini, avv. Vincenzo Coppola, avv. Carbone Carmela, Avv. Antonio Mariconda aderisce alla richiesta di rinvio

Avv. Cantore per Inail aderisce al rinvio

Avv. Davide Gallotta, avv. Giuseppina Romano aderisce purchè breve

Avv. Nuzzolo osserva che si tratta di un rinvio per proporre un nuovo piano di cui non si conosce un eventuale effetto migliorativo per i chirografari.

1.15 RINVIO ADUNANZA E FISSAZIONE TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL; RICHIESTA DEPOSITO COMUNICAZIONI EX ART. 173 L. FALL.

Il G.D., autorizza la pubblicazione della relazione del Commissario Giudiziale e nel trasmettere gli atti al collegio invitando il C.G. a depositare le sue comunicazioni in ordine ai fatti contemplati dall'art. 173 l. fall. fin qui emersi, rinvia l'adunanza dei creditori al giorno 20 ottobre 2011 con termine per il deposito e la pubblicazione della relazione entro il 5 ottobre 2011.

Del che è verbale che viene chiuso alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Giudice Delegato
Dott. Giorgio Jachia

